

Foglio informativo

GARANZIA SU FINANZIAMENTI

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
DISCIPLINATA DALLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Questo foglio informativo fornisce informazioni riguardo al prodotto Garanzia Collettiva Fidi e rinvia ai fogli informativi, guide, contratti e documenti di Sintesi predisposti da ciascuna Banca o intermediario Finanziario per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche prescelte dal Cliente/Socio.

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuorisede

(da compilare a cura del dipendente/collaboratore del Confidi incaricato dell'offerta fuori sede)

Nome _____ Cognome _____

{ } Dipendente/collaboratore del Confidi _____ - sede di _____

{ } Mediatore Finanziario (iscritto all'Albo) n. _____

{ } Agente in attività finanziaria (iscritto all'elenco) n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

Caratteristiche della Garanzia e dei rischi

L'attività principale del Confidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie a beneficio di soggetti terzi abilitati all'erogazione di credito sotto qualsiasi forma quali istituti di credito e altri intermediari finanziatori con i quali il Confidi ha stipulato apposite convenzioni.

La "garanzia" prestata dal Confidi è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente/Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento in caso di mancato pagamento del socio e di eventuali coobbligati. Pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia; inoltre, l'efficacia della garanzia è subordinata alla sottoscrizione ad al versamento delle quote sociali quale condizione necessaria per la procedibilità dell'istruttoria al fine del rilascio della garanzia richiesta. Prima dell'erogazione del finanziamento, il Cliente/Socio viene chiamato dall'Intermediario Finanziatore a impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio: fidejussioni, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dall'Intermediario Finanziatore di appoggio e disponibili presso le sedi dello stesso.

La garanzia può essere "a prima richiesta" o "sussidiaria" ed è sempre rimessa all'insindacabile valutazione del merito creditizio del richiedente da parte del Confidi. Tali caratteristiche sono attinenti alla tempistica di pagamento a beneficio della banca. In entrambi i casi, qualora il socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del debito contratto con la banca, questa potrà escutere la garanzia e il Confidi è tenuto a pagare nei tempi e nei modi disciplinati dalla convenzione pro tempore vigente.

La garanzia erogata dal Confidi è applicabile a tutte le operazioni di finanziamento, secondo la convenzione pro tempore in vigore con l'istituto erogante. La garanzia è concessa, di regola, per un ammontare massimo dell'80% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca; percentuali di copertura del rischio maggiori possono essere concordate volta per volta. La lettera di garanzia rilasciata dal Confidi determina per ogni operazione l'esatto limite percentuale della garanzia e l'importo massimo garantito.

Ediz. n.2 del 10/2024

Le garanzie rilasciate dal Confidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia ex Legge n. 662/96, dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) e dalle controgaranzie di altri fondi pubblici, in tal caso il Cliente/Socio dovrà acconsentire a fornire tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

Il Confidi pagherà, nel caso di **garanzia a prima richiesta**, la somma che la banca richiederà **prima** che la stessa tenti direttamente il recupero della somma dal socio, o nel caso di **garanzia sussidiaria**, pagherà la somma che la banca richiederà **dopo** che la stessa ha tentato direttamente il recupero della somma dal socio.

Il socio e gli eventuali coobbligati dovranno rimborsare al Confidi, senza ritardo e a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che il Confidi ha pagato alla banca comprensiva di capitali, interessi di mora e di tutte le spese documentate sostenute per il recupero del credito medesimo secondo le modalità contenute nelle successive "Principali condizioni economiche".

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il costo della garanzia è composto principalmente dalle spese di istruttoria e dalla commissione di garanzia.

A carico del cliente non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipo di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con il Confidi o che abbiano in qualche modo procurato e/o agevolato tale relazione.

Quote sociali

Il Capitale Sociale è suddiviso in quote, ciascuna d'importo pari a € 25,82.

Per accedere ai servizi di garanzia è necessario associarsi al Confidi. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. Per ottenere il finanziamento occorre versare un numero di quote sociali, compresa la quota di ingresso, corrispondente al 10% dell'importo del finanziamento con arrotondamento alla quota superiore. Il pagamento delle stesse dovrà essere effettuato congiuntamente al riconoscimento delle commissioni di garanzia al confidi. In caso di contro-garanzia/riassicurazione del Fondo di Garanzia sarà richiesta la sottoscrizione di un minor numero di quote sociali nei termini e con le modalità definite dal consiglio di amministrazione del Confidi.

Il valore delle quote sociali minime e l'ulteriore contributo di patrimonializzazione sono restituibili nei modi e nei termini previsti dallo Statuto del Confidi.

Altre condizioni economiche:

a) Spese di istruttoria pratica: vengono corrisposte a copertura dei costi inerenti l'analisi delle richieste di concessione di garanzie sui singoli finanziamenti. Le spese di istruttoria si intendono al lordo di IVA.

L'importo è pagato tramite bonifico bancario all'atto della presentazione della domanda di concessione della garanzia; il versamento è condizione necessaria per l'avvio del processo istruttorio.

Le spese di istruttoria sono dovute per ogni singola pratica di affidamento e/o rinnovi di breve periodo.

Le spese di istruttoria non saranno restituite al cliente in caso di delibera di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della garanzia e nei seguenti casi:

- Delibera di rifiuto alla concessione della garanzia da parte del Confidi;
- Rinuncia alla garanzia concessa da parte del cliente;
- Diniego del finanziamento da parte della banca pur in presenza di una garanzia concessa;
- Estinzione anticipata del finanziamento/ affidamento garantito.

b) La commissione di garanzia rappresenta il corrispettivo per la copertura dei costi operativi di gestione della garanzia e del rischio ad essa inerente. La commissione viene richiesta una tantum, pagata anticipatamente per singolo affidamento e trattenuta dalla banca all'atto dell'erogazione del finanziamento.

La commissione è calcolata come importo espresso in percentuale applicato all'importo del finanziamento erogato dalla banca secondo la seguente tabella.

La garanzia mutualistica rilasciata dal Confidi potrà essere assistita, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla contro-garanzia e riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, in tal caso potrebbero essere previsti dei versamenti aggiuntivi a carico del Cliente per la presentazione della richiesta a tali Enti, così come previsto dalle rispettive normative. Nei casi in cui la garanzia mutualistica sia assistita dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, il Cliente, qualora decida di non perfezionare l'operazione finanziaria successivamente alla delibera di ammissione da parte del Fondo, sarà tenuto a versare una commissione di importo pari a euro 300,00 (cinquecento/00) per ciascuna forma tecnica non perfezionata

Ediz. n.2 del 10/2024

- c) **La commissione di Gestione Pratica** viene corrisposta del cliente solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento. Tale corrispettivo è dovuto per la copertura dei costi per la gestione della pratica nel corso della vita della stessa.

Commissione di garanzia (commissione massima annua calcolata sull'importo del finanziamento garantito dal confidi)

Parte Fissa: 2% (in caso di intervento del FdG la commissione viene ridotta a 1%)

Parte Variabile:

finanziamenti chirografari	Per investimenti	Mesi	%Commissione anno
		24	1,00%
		36	0,90%
		48	0,80%
		60 e oltre (*)	0,70%

finanziamenti chirografari	Per liquidità o consolidamento	Mesi	%Commissione anno
		24	1,40%
		36	1,20%
		48	1,10%
		60 e oltre (*)	0,90%
		(*) per ogni anno successivo la commissione rimane invariata	

Commissione Gestione pratica	0,75%	
Diritti di Segreteria	250 €	€ 100,00 all'atto dell'istruttoria
		€ 150,00 contestuale all'erogazione

finanziamenti ipotecari MLT GARANZIA di norma non inferiore al 30% e non superiore al 50%	Commissione (*)	1,250%	
	diritti di segreteria	350 €	€ 100,00 all'atto dell'istruttoria
			€ 250,00 contestuale all'erogazione
	Commissione gestione pratica	0,75%	
	*Quote sociali *quota una tantum" per sottoscrizione capitale sociale calcolata sull'importo erogato dalla banca	2%	

(*) **A fronte di finanziamenti con durata superiore a 5 anni le commissioni applicate verranno dimezzate per il 6° e 7° anno ed azzerate per gli anni successivi.**

	operazione non ammissibile al FDG		operazione ammissibile al FDG	
	Fidi e finanziamenti BT	commissione a 12 mesi	2,25%	commissione a 12 mesi
commissione a 18 mesi		3,05%	commissione a 18 mesi	2,75%
diritti di segreteria		250 €	€ 100,00 all'atto dell'istruttoria	
			€ 150,00 contestuale all'erogazione	
*Quote sociali		2%	*Quote sociali	2%
*quota una tantum per sottoscrizione capitale sociale calcolata sull'importo erogato dalla banca			*quota una tantum per sottoscrizione capitale sociale calcolata sull'importo erogato dalla banca	

Altre tipologie di condizioni economiche

- 1) **Ripianificazione di posizioni e moratorie entrambe da accordi privati:** percentuale di commissione di garanzie vigenti, la cui misura è indicata nella tabella sopra riportata, da moltiplicare per la quota di garanzia residua e per il periodo tra la vecchia scadenza e la nuova scadenza prevista.
- 2) **Ripianificazioni e moratorie da accordo ABI – MEF:** percentuale della commissione di garanzia applicata all'origine del finanziamento moltiplicata per il periodo di sospensione/allungamento e per la garanzia residua.
- 3) **Accolli o altre operazioni di trasferimento di garanzia:** spese di istruttoria pratica pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento garantito con un minimo di € 250,00.
- 4) **Ristrutturazioni ex legge fallimentare e ripianificazioni di posizioni in sofferenza:** costi da valutare caso per caso e comunque non superiori alla percentuale indicata nella tabella sopra riportata per tipologia di prodotto.
- 5) **Interessi di mora:** sono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziari dal Confidi, ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal cliente da parte del Confidi ed in base al tasso legale tempo per tempo vigente come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{interessi di mora} = \frac{\text{capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- 6) **Spese di recupero dei crediti per cassa:** le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziarie, etc..), eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli intermediari finanziari nel caso di inadempimento dei clienti/soci debitori, vanno integralmente rimborsate al Confidi.

Ediz. n.2 del 10/2024

CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE DI GARANZIA

Recesso: il Cliente/Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia e al rimborso delle quote sociali previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziario garantito. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è prevista alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e commissioni. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC all'indirizzo del Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento del Confidi in garanzia del Cliente/Socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziari finanziatori, il rapporto si chiude trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Cliente/Socio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto di credito per cassa: il credito per cassa del Confidi sorge a seguito della escussione della garanzia e si estingue una volta che tale credito sia integralmente rimborsato dal Cliente/Socio unitamente agli interessi di mora e alle altre spese di recupero.

Tempi massimi di rimborso delle quote sociali, quote integrative e deposito cauzionale: il socio non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote e dell'eventuale deposito cauzionale prima di aver completamente estinto il proprio debito nei confronti del Confidi.

Una volta estinto il debito nei confronti del Confidi, il Cliente/Socio può chiedere la restituzione delle quote sociali, delle quote integrative e del deposito cauzionale eventualmente versati alla domanda di garanzia attraverso la domanda di recesso. Una volta pervenuta la domanda, gli Amministratori del Confidi devono esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, viene data immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione davanti al tribunale competente. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda la restituzione delle quote, con la chiusura dell'esercizio in corso, che coincide con l'approvazione del bilancio, se comunicato entro tre mesi dall'approvazione dello stesso e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio ha facoltà di richiedere il rimborso delle sole quote integrative mantenendo la quota sociale di iscrizione.

Il rimborso del deposito cauzionale eventuale potrà avvenire, invece, a seguito della liberatoria rilasciata dall'intermediario erogante il finanziamento direttamente al Confidi.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: il Cliente/Socio può presentare reclamo mediante lettera raccomandata A/R ovvero pec indirizzata al Confidi che evade la risposta entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita salvo le spese relative della corrispondenza.

Se il Confidi accoglie il reclamo ne dà comunicazione al Cliente/Socio indicando i tempi tecnici e le modalità con cui si impegna a risolvere la controversia; in caso di rigetto ne dà comunicazione indicando dettagliatamente i motivi del mancato accoglimento dello stesso.

Qualora il Cliente/Socio non si ritenga soddisfatto (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, se la risposta non è pervenuta nei tempi tecnici, perché la risposta è stata in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva per il Cliente/Socio, non sia stata eseguita o non sia stata eseguita nei tempi indicati), prima di ricorrere in sede giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Il Confidi mette comunque a disposizione del Cliente/Socio, presso i propri locali e/o sul proprio sito internet, www.cooperativartigiana.it le guide relative all'accesso all'ABF. Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo scaricabile dal sito ABF, compilato secondo le informazioni richieste, sottoscritto dal Cliente/Socio e inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente, ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Accollo: assunzione del debito da parte di altro soggetto.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da Banca d'Italia.

Banche e altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi in relazione a ciascuna tipologia di prodotto e che hanno erogato un finanziamento a favore del cliente garantito dal Confidi.

Commissioni: importo pagato dal socio per l'attivazione della garanzia calcolata in percentuale sull'importo finanziato dalla banca e altri intermediari finanziari.

Ediz. n.2 del 10/2024

Confidi: L'Artigiana Cooperativa di Garanzia – Confartigianato società cooperativa a mutualità prevalente Cap. Soc. 31/12/23 2.926.473 i.v. iscritta C.C.I.A.A. di Lecce N°109345 Iscritta all'Ufficio Italiano Cambi N°26553 Albo Soc. Coop. A127104 C.F. – P. IVA N°00429810757 Reg. Società N°2220 – Tribunale di Lecce - Sede Legale e Uffici: Via Cosimo De Giorgi, 22 - 73100 - LECCE Tel/fax 0832/390515 – e-mail: info@cooperativartigiana.it sito internet: www.lartigianaconfidi.it pec: cooperativartigiana@pec.it.

Coobbligato: uno o più soggetti che rilasciano fidejussioni o altra garanzia, alla banca o all'intermediario finanziatore a favore del Cliente/Socio.

Credito di firma: è una operazione finanziaria con cui un soggetto si impegna ad assumere o garantire l'obbligazione di un terzo soggetto.

Debitore principale: il soggetto in capo al quale sussiste l'obbligo di rimborsare l'obbligazione.

Fondo Centrale di Garanzia: indica il Fondo di Garanzia pubblico a favore delle piccole e medie imprese.

Garanzia prestata dal Confidi: è l'obbligazione che assume il Confidi verso una banca o altro intermediario finanziario per garantire il rimborso del finanziamento concesso.

Garanzia residua: è la quota del debito rimanente che garantisce il Confidi.

Moratoria: indica la sospensione del pagamento di una obbligazione e la proroga della relativa scadenza.

Offerta fuori sede: per offerta fuori sede si intende la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi ad operazioni o servizi in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del Confidi o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, realizzata attraverso propri dipendenti o collaboratori.

Soci del Confidi: le imprese, i professionisti, gli artigiani e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.

Spese di istruttoria: le spese di istruttoria sono costi che il Confidi chiede al Cliente/Socio per poter coprire tutte le spese connesse alla domanda di finanziamento della garanzia.

Una tantum: una sola volta.

Foglio consegnato a:

cliente _____

nella persona di _____

timbro e firma per ricevuta _____

data _____